

# CRITERI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

Commentato [Cdt1]: APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERAZIONE N. 6 DEL 08.02.1999

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### *Art.1*

#### **Norme sanzionatorie in materia di tributi locali**

1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie.

In particolare si applicano le disposizioni riguardanti:

- a) le caratteristiche delle sanzioni;
- b) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi;
- c) le cause di non punibilità;
- d) i criteri di determinazione;
- e) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate;
- f) la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di società;
- g) il ravvedimento;
- h) il procedimento di irrogazione;
- i) la tutela giurisdizionale;
- j) esecuzione decadenze e prescrizioni;
- k) ipoteca e sequestro conservativo;
- l) sospensione dei rimborsi e compensazione.

### *Art.2*

#### **Sanzioni in materia di riscossione dei tributi.**

Alle violazioni di norme che disciplinano i tributi locali si applicano le disposizioni relative ai ritardati od omessi versamenti diretti contenute nel D.Lgs. 471/97, con esclusione delle ipotesi di riscossione ordinaria tramite ruolo.

### *Art.3*

#### **Determinazione dell'entità della sanzione**

La misura della sanzione viene determinata dal responsabile del tributo, individuato con apposita delibera di Giunta comunale, quando richiesto dalle norme di legge, ovvero dal responsabile del servizio negli altri casi, nel rispetto della disciplina sanzionatoria generale, delle norme riguardanti il singolo tributo e delle disposizioni di seguito articolate ispirate ai criteri di determinazione della sanzione contenuti nell'art.7, D. Lgs. 472/97.

### *Art.4*

#### **Concorso di violazioni e continuazione**

1. La sanzione è unica e si determina mediante cumulo giuridico ossia mediante l'individuazione di una sanzione base, con le modalità di cui al comma 2, aumentata di un quarto nelle ipotesi in cui il trasgressore:

- a) con una sola azione od omissione commette più violazioni della medesima disposizione o di disposizioni diverse (concorso formale);

- b) con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della medesima disposizione (concorso materiale omogeneo);
- c) commette più violazioni oggettivamente e funzionalmente legate rispetto all'effetto prodotto ossia il pagamento del tributo in misura diversa o inferiore al dovuto (continuazione).

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente la sanzione base, cui applicare l'aumento del quarto, viene determinata come segue:

- a) se le violazioni si riferiscono ad un solo periodo d'imposta e riguardano un solo tributo, la sanzione base si identifica con quella prevista per la violazione più grave;
- b) se le violazioni interessano più tributi e un solo periodo d'imposta, la sanzione base è quella prevista per la violazione più grave aumentata di un quinto;
- c) se le violazioni riguardano un solo tributo ma rilevano per più periodi d'imposta, la sanzione base è quella prevista per la violazione più grave aumentata della metà;
- d) se le violazioni coinvolgono più tributi e più periodi d'imposta, la sanzione base si ottiene aumentando prima di un quinto la sanzione prevista per la violazione più grave e aumentando poi il risultato della metà.

#### *Art.5*

#### **Irrogazione della sanzione**

1. Il responsabile del servizio tributi, ovvero il responsabile tributo, quando è prevista la specifica nomina, provvede alla contestazione della violazione o all'irrogazione immediata della sanzione mediante propri avvisi motivati.

2. L'avviso di contestazione dev'essere notificato ai sensi di legge.

3. La comunicazione dell'irrogazione contestuale all'avviso di accertamento può avvenire nelle forme previste per la comunicazione dell'accertamento, ovvero mediante notificazione.

#### *Art.6*

#### **Disposizioni transitorie**

1. Ai procedimenti in corso si applica la disciplina transitoria prevista per le violazioni di norme tributarie nel D.lgs. 472/97.

2. In particolare le disposizioni si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali non sia stata ancora irrogata la sanzione alla data del 1° aprile 1998, fatto salvo il principio del "favor rei" nell'applicazione di sanzioni previste da normative precedenti per le violazioni commesse in periodi antecedenti alla predetta data..

### **CAPO II - SANZIONI PREVISTE DAL T.U. PER LA FINANZA LOCALE, R.D. 14.9.1931 N.1175**

#### *Art.7*

#### **Violazioni non incidenti sulla determinazione del tributo**

1. Per ciascuna denuncia presentata ai sensi dell'art. 274 del R.D. 14.9.1931 n. 1175, viziata da errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, l'ufficio irroga una sanzione pari a Lire centomila.

## **CAPO III – SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### *Art. 8*

#### **Disposizioni sanzionatorie**

1. Le violazioni delle disposizioni del D.Lgs. n.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di imposta comunale sulla pubblicità, e delle norme contenute nel regolamento comunale di applicazione del tributo sono punite a norma dell'art.23 del D.Lgs. n.507/93 nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art.12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 473/97 e a norma dell'art. 13, D.Lgs. 471/97, oltre che delle prescrizioni seguenti, avuto riguardo ai principi che regolano il sistema sanzionatorio tributario.

### *Art. 9*

#### **Omessa presentazione della dichiarazione con conseguente omesso o parziale versamento dell'imposta**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione nei termini, non ricorrendo l'ipotesi per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art.13 D.Lgs. 472/97, il trasgressore che presenta la dichiarazione tardiva è punito con una sanzione pari al 100 % della somma dovuta a titolo d'imposta.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, il trasgressore è tenuto a versare a titolo di sanzione il 150% della somma dovuta e non corrisposta a titolo di tributo quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. l'imposta non corrisposta, per singolo anno/periodo accertato, non supera lire 500.000 ;
- b. il contribuente dimostri di aver presentato denuncia ai fini dell'applicazione di altre imposte e tasse presso l'ufficio tributi;
- c. il contribuente non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni;
- d. il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e sociali (es.: possesso della sola 1° casa e reddito da pensione, titolari di sussidi sociali, portatori di handicap, invalidi al lavoro);
- e. il trasgressore o il contribuente offrano collaborazione ai funzionari addetti all'attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo.

3. In tutti gli altri casi di omessa presentazione di dichiarazione si applica una sanzione pari al 200 % del tributo non versato.

4. In ogni caso la sanzione minima da applicarsi sarà pari a lire 100.000.

### *Art. 10*

#### **Omesso o parziale versamento dell'imposta a seguito di dichiarazione infedele.**

1. Nell'ipotesi di dichiarazione infedele, quando non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento di cui all'art.13 D.Lgs. 472/97, il trasgressore che provvede alla regolarizzazione degli errori o delle omissioni è punito con una sanzione pari al 50 % della maggior imposta dovuta.

2. Se la dichiarazione è infedele il trasgressore, qualora non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni, è tenuto a versare a titolo di sanzione il 75 % della maggior somma dovuta e non corrisposta, quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. l'imposta non corrisposta, per singolo anno accertato, non supera lire 500.000;
- b. il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e sociali (es.: possesso della sola 1° casa e reddito da pensione, titolari di sussidi sociali, portatori di handicap, invalidi al lavoro);
- c. la somma non corrisposta non supera il 25% dell'intera imposta dovuta;

- d. il trasgressore o il contribuente prestino collaborazione ai funzionari addetti all'attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo.
3. In tutti gli altri casi di presentazione di dichiarazione infedele, si applica una sanzione pari al 100% della maggiore imposta non versata.

*Art.11*

**Violazioni non incidenti sul pagamento dell'imposta**

1. Nei casi di errori od omissioni non incidenti sull'ammontare dell'imposta, nelle ipotesi di errori formali contenuti nella dichiarazione (es.: codice fiscale errato o mancante, nominativo errato, indirizzo errato del domicilio o sede del contribuente), non ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art.13, comma 4 D.Lgs. 472/97, l'ufficio provvede all'irrogazione di una sanzione pari a lire 100.000.

**CAPO IV – SANZIONI IN MATERIA DI T.A.R.S.U.**

*Art.12*

**Disposizioni sanzionatorie**

1. Le violazioni delle disposizioni del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tassa rifiuti solidi urbani, e delle norme contenute nel regolamento comunale di applicazione del tributo sono punite a norma dell'art.76 del D.Lgs. n. 507/93 nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art.12, comma 1, lett. d), D.Lgs. 473/97 e a norma dell'art. 13, D.Lgs. 471/97, dell'art.24, comma 38, L. n.449/97 oltre che delle prescrizioni seguenti, avuto riguardo ai principi che regolano il sistema sanzionatorio tributario.

*Art.13*

**Omesso o parziale versamento della tassa a seguito di omessa presentazione della denuncia.**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia nei termini, non ricorrendo l'ipotesi per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art.13 D.Lgs. 472/97, il trasgressore che presenta la dichiarazione tardiva è punito con una sanzione pari al 100 % della somma dovuta a titolo di tassa.
2. Per l'omessa presentazione della denuncia, il trasgressore è tenuto a versare a titolo di sanzione il 150% della somma dovuta e non corrisposta a titolo di tassa quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni:
- la tassa non corrisposta, per singolo anno accertato, non supera lire 500.000;
  - il contribuente dimostri di aver presentato, con riferimento alla superficie tassabile, dichiarazioni o denunce presso altri uffici comunali (es.: anagrafe, edilizia privata, gas-acqua) ovvero di aver presentato denuncia ai fini dell'applicazione di altre imposte e tasse presso l'ufficio tributi ;
  - il trasgressore non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni;
  - il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e sociali (es.: possesso della sola 1° casa e reddito da pensione, titolari di sussidi sociali, portatori di handicap, invalidi al lavoro);
  - il trasgressore o il contribuente offrano collaborazione ai funzionari addetti all'attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo (es.: consentire il sopralluogo).
3. In tutti gli altri casi di omessa presentazione della denuncia si applica una sanzione pari al 200 % della tassa dovuta.
4. In ogni caso la sanzione minima da applicarsi sarà pari a Lire centomila.

*Art.14*

**Omesso o parziale versamento della tassa a seguito di denuncia infedele**

1. Nell'ipotesi di denuncia infedele, quando non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento di cui all'art.13 D.Lgs. 472/97, il trasgressore che provvede alla regolarizzazione degli errori o delle omissioni è punito con una sanzione pari al 50 % della maggior tassa dovuta.
2. Se la denuncia è infedele il trasgressore, qualora non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni, è tenuto a versare a titolo di sanzione una somma pari al 75 % della maggior somma dovuta e non corrisposta quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni:
  - a. la tassa non corrisposta, per singolo anno accertato, non supera lire 500.000;
  - b. il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e sociali (es.: possesso della sola 1° casa e reddito da pensione, titolari di sussidi sociali, portatori di handicap, invalidi al lavoro);
  - c. la somma dovuta non supera il 25% dell'intera tassa dovuta;
  - d. il trasgressore o il contribuente offrano collaborazione ai funzionari addetti all'attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo (esempio: consente il sopralluogo).
3. In tutti gli altri casi di presentazione di denuncia infedele, si applica una sanzione pari al 100% della maggior tassa dovuta.

*Art.15*

**Violazioni non incidenti sul pagamento della tassa**

Nei casi di errori od omissioni non incidenti sull'ammontare della tassa, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art.13, comma 4 D.Lgs. 472/97, l'ufficio provvede all'irrogazione di una sanzione da determinarsi nella misura che segue:

- a. lire 50.000 nelle ipotesi di errori formali contenuti nella denuncia (es.: codice fiscale errato o mancante, nominativo errato, indirizzo errato del domicilio o sede del contribuente);
- b. lire 200.000 nelle ipotesi di esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dall'Ufficio, ovvero di restituzione di questionari, oltre i termini di legge o indicati nella richiesta;
- c. lire 300.000 nell'ipotesi di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dall'Ufficio, mancata restituzione, mancata compilazione o compilazione incompleta od infedele di questionari inviati dall'Ente accertatore.

**CAPO V - SANZIONI IN MATERIA DI T.O.S.A.P**

*Art.16*

**Disposizioni sanzionatorie**

1. Le violazioni delle disposizioni del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e delle norme contenute nel regolamento comunale di applicazione del tributo sono punite a norma dell'art. 53 del D.Lgs. n. 507/93 nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 473/97 e a norma dell'art. 13, D.Lgs. 471/97, oltre che delle prescrizioni seguenti, avuto riguardo ai principi che regolano il sistema sanzionatorio tributario.

*Art.17*

**Omesso o parziale versamento della tassa a seguito di omessa presentazione della denuncia**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia nei termini, non ricorrendo l'ipotesi per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art.13 D.Lgs. 472/97, il trasgressore che presenta la dichiarazione tardiva è punito con una sanzione pari al 100 % della somma dovuta a titolo della tassa.

2. Per l'omessa presentazione della denuncia il trasgressore, qualora abbia regolarmente presentato domanda di concessione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche ottenendo il rilascio dell'atto di concessione, è tenuto a versare a titolo di sanzione il 150% della somma dovuta e non corrisposta quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. la tassa non corrisposta, per singolo anno/periodo accertato, non supera lire 500.000;
- b. il contribuente non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni;
- c. il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e sociali (es.: possesso della sola 1° casa e reddito da pensione, titolari di sussidi sociali, portatori di handicap, invalidi al lavoro);
- d. il trasgressore o il contribuente prestino collaborazione ai funzionari addetti all'attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo.

3. In tutti gli altri casi di omessa presentazione di denuncia si applica una sanzione pari al 200 % della tassa dovuta.

4. In ogni caso la sanzione minima da applicarsi sarà pari a lire 100.000.

#### *Art.18*

#### **Omesso o parziale versamento della tassa a seguito di denuncia infedele.**

1. Nell'ipotesi di denuncia infedele, quando non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento di cui all'art.13 D.Lgs. 472/97, il trasgressore che provvede alla regolarizzazione degli errori o delle omissioni è punito con una sanzione pari al 50 % della maggior tassa dovuta.

2. Se la denuncia è infedele il trasgressore, qualora abbia regolarmente presentato domanda di concessione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche ottenendo il rilascio dell'atto di concessione, è tenuto a versare a titolo di sanzione il 75% della maggior somma dovuta e non corrisposta, quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. qualora non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni;
- b. a tassa non corrisposta, per singolo anno accertato, non supera lire 500.000;
- c. il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e sociali (es.: possesso della sola 1° casa e reddito da pensione, titolari di sussidi sociali, portatori di handicap, invalidi al lavoro);
- d. la somma dovuta non supera il 25% dell'intera tassa dovuta;
- e. il trasgressore o il contribuente prestino collaborazione ai funzionari addetti all'attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo.

3. In tutti gli altri casi di presentazione di denunce infedeli, si applica una sanzione pari al 100% della maggior tassa dovuta.

#### *Art.19*

#### **Violazioni non incidenti sul pagamento della tassa**

1. Nei casi di errori od omissioni non incidenti sull'ammontare della tassa, nelle ipotesi di errori formali contenuti nella denuncia (es.: codice fiscale errato o mancante, nominativo errato, indirizzo errato del domicilio o sede del contribuente), non ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art.13, comma 4 D.Lgs. 472/97, l'ufficio provvede all'irrogazione di una sanzione pari a lire 100.000.

## **CAPO VI - SANZIONI IN MATERIA DI I.C.I.A.P.**

### *Art.20*

#### **Disposizioni sanzionatorie**

1. Le violazioni delle disposizioni del D.L. 66/89 convertito con modificazioni nella legge 144/89 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni, e delle norme contenute nel regolamento comunale di applicazione del tributo sono punite a norma dell'art. 5 del d.l.66/89 nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art.13, comma 1, D.Lgs. 473/97 e a norma dell'art. 13, D.Lgs. 471/97, oltre che delle prescrizioni seguenti, avuto riguardo ai principi che regolano il sistema sanzionatorio tributario.

### *Art.21*

#### **Omesso o parziale versamento dell'imposta a seguito di omessa presentazione della denuncia.**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia nei termini, non ricorrendo l'ipotesi per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art.13 D.Lgs. 472/97, il trasgressore che presenta la dichiarazione tardiva è punito con una sanzione pari al 100 % della somma dovuta a titolo d'imposta.

2. Per l'omessa presentazione della denuncia il trasgressore, qualora non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni, è tenuto a versare a titolo di sanzione una somma pari al 150% della somma dovuta e non corrisposta quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. l'imposta non corrisposta, per singolo anno accertato, non supera lire 100.000;
- b. il contribuente dimostri di aver presentato dichiarazioni o denunce presso uffici del Comune, dalle quali risulta l'esercizio di un'impresa, arte, professione;
- c. il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e sociali (es.: possesso della sola 1° casa e reddito da pensione, titolari di sussidi sociali, portatori di handicap, invalidi al lavoro);
- d. il trasgressore o il contribuente offrano collaborazione ai funzionari addetti all'attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo (esempio: consentire il sopralluogo).

3. In tutti gli altri casi di omessa presentazione della denuncia si applica una sanzione pari al 200 % dell'imposta non versata.

4. In ogni caso la sanzione minima da applicarsi sarà pari a lire 200.000.

### *Art.22*

#### **Omesso o parziale versamento dell'imposta a seguito di denuncia infedele.**

1. Nell'ipotesi di denuncia infedele, quando non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento di cui all'art.13 D.Lgs. 472/97, il trasgressore che provvede alla regolarizzazione degli errori o delle omissioni è punito con una sanzione pari al 50 % della maggiore imposta dovuta.

2. Se la denuncia risulta infedele il trasgressore, qualora non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni, è tenuto a versare a titolo di sanzione il 75 % della maggior somma dovuta e non corrisposta, quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. l'imposta non corrisposta, per singolo anno accertato, non supera lire 500.000;
- b. il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e sociali (es.: possesso della sola 1° casa e reddito da pensione, titolari di sussidi sociali, portatori di handicap, invalidi al lavoro);
- c. la somma non corrisposta non supera il 25% dell'intera imposta dovuta;
- d. il trasgressore o il contribuente offrano collaborazione ai funzionari addetti all'attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo (esempio: consentire il sopralluogo).

3. In tutti gli altri casi di presentazione di denuncia infedele, si applica una sanzione pari al 100% della maggiore imposta non versata.

*Art.23*

**Violazioni non incidenti sul pagamento dell'imposta**

L'ufficio provvede all'irrogazione di una sanzione, pur quando omissioni od errori non incidano sull'ammontare dell'imposta, da determinarsi nella misura che segue:

- a. lire 100.000 nelle ipotesi di errori formali contenuti nella denuncia (es.: codice fiscale errato o mancante, nominativo errato, indirizzo errato del domicilio o sede del contribuente);
- b. lire 200.000 nelle ipotesi di esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dall'Ufficio, ovvero di restituzione di questionari, oltre i termini di legge o indicati nella richiesta;
- c. lire 300.000 nell'ipotesi di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dall'Ufficio, mancata restituzione, mancata compilazione o compilazione incompleta od infedele di questionari inviati dall'Ente accertatore.

**CAPO VII - SANZIONI IN MATERIA DI I.C.I.**

*Art.24*

**Disposizioni sanzionatorie**

1. Le violazioni delle disposizioni del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili, sono punite a norma dell'art. 14 del D.Lgs. 504/92 nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art.14, comma 1, D.Lgs. 473/97 e a norma dell'art. 13, D.Lgs. 471/97, oltre che delle prescrizioni seguenti, avuto riguardo ai principi che regolano il sistema sanzionatorio tributario.

*Art.25*

**Omessio o parziale versamento dell'imposta a seguito di omessa presentazione della dichiarazione-denuncia**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione-denuncia nei termini, non ricorrendo l'ipotesi per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art.13 D.Lgs. 472/97, il trasgressore che presenta la dichiarazione tardiva è punito con una sanzione pari al 100 % della somma dovuta a titolo di imposta.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione-denuncia il trasgressore, qualora non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni, è tenuto a versare a titolo di sanzione il 150% della somma dovuta e non corrisposta quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. L'imposta non corrisposta, per singolo anno accertato, non supera lire 500.000;
- b. il contribuente dimostri di aver presentato con riferimento all'immobile da assoggettare all'imposta dichiarazioni o denunce presso altri uffici del Comune (es.: anagrafe, edilizia privata, gas-acqua) ovvero di aver presentato denuncia ai fini dell'applicazione di altre imposte e tasse presso l'ufficio tributi del Comune;
- c. il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e sociali (es.: possesso della sola 1° casa e reddito da pensione, titolari di sussidi sociali, portatori di handicap, invalidi al lavoro);
- d. il trasgressore o il contribuente prestino collaborazione ai funzionari addetti all'attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo.

3. In tutti gli altri casi di omessa presentazione di dichiarazione-denuncia si applica una sanzione pari al 200 % dell'imposta non versata.

4. In ogni caso la sanzione minima da applicarsi sarà pari a lire 100.000.

*Art.26*

**Omesso o parziale versamento dell'imposta a seguito di dichiarazione-denuncia infedele.**

1. Nell'ipotesi di dichiarazione-denuncia infedele, quando non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento di cui all'art.13 D.Lgs. 472/97, il trasgressore che provvede alla regolarizzazione degli errori o delle omissioni è punito con una sanzione pari al 50 % della maggior imposta dovuta.

2. Se la dichiarazione-denuncia risulta infedele il trasgressore, qualora non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni, è tenuto a versare a titolo di sanzione il 75 % della maggior somma dovuta e non corrisposta quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. l'imposta non corrisposta, per singolo anno accertato, non supera lire 500.000;
- b. il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e sociali (es.: possesso della sola 1° casa e reddito da pensione, titolari di sussidi sociali, portatori di handicap, invalidi al lavoro);
- c. la somma non corrisposta non supera il 25% dell'intera imposta dovuta;
- d. il trasgressore o il contribuente offrano collaborazione ai funzionari addetti all'attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo.

3. In tutti gli altri casi di presentazione di dichiarazione-denuncia infedele, si applica una sanzione pari al 100% della maggiore imposta non versata.

*Art.27*

**Violazioni non incidenti sul pagamento dell'imposta**

1. Nei casi di errori od omissioni non incidenti sull'ammontare dell'imposta, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art.13, comma 4 D.Lgs. 472/97, l'ufficio provvede all'irrogazione di una sanzione da determinarsi nella misura che segue:

- a. lire 100.000 nelle ipotesi di errori formali contenuti nella dichiarazione-denuncia (es.: codice fiscale errato o mancante, nominativo errato, indirizzo errato del domicilio o sede del contribuente);
- b. lire 200.000 nelle ipotesi di esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dall'Ufficio, ovvero di restituzione di questionari, oltre i termini di legge o indicati nella richiesta;
- c. lire 300.000 nell'ipotesi di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dall'Ufficio, mancata restituzione, mancata compilazione o compilazione incompleta od infedele di questionari inviati dall'Ente accertatore.

## INDICE

### **CAPO I Disposizioni generali**

- Art. 1 Norme sanzionatorie in materia di tributi locali
- Art. 2 Sanzioni in materia di riscossione dei tributi
- Art. 3 Determinazione dell'entità della sanzione
- Art. 4 Concorso di violazioni e continuazione
- Art. 5 Irrogazione della sanzione
- Art. 6 Disposizioni transitorie

### **CAPO II Sanzioni previste dal T.U. per la finanza locale, R.D. 14.9.1931 N. 1175**

- Art. 7 Violazioni non incidenti sulla determinazione del tributo

### **CAPO III Sanzioni in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni**

- Art. 8 Disposizioni sanzionatorie
- Art. 9 Omessa presentazione della dichiarazione con conseguente omesso o parziale versamento dell'imposta
- Art. 10 Omesso o parziale versamento dell'imposta a seguito della dichiarazione infedele
- Art. 11 Violazioni non incidenti sul pagamento dell'imposta

### **CAPO IV Sanzioni in materia di T.A.R.S.U.**

- Art. 12 Disposizioni sanzionatorie
- Art. 13 Omesso o parziale versamento della tassa a seguito di omessa presentazione della denuncia
- Art. 14 Omesso o parziale versamento della tassa a seguito di denuncia infedele
- Art. 15 Violazioni non incidenti sul pagamento della tassa

### **CAPO V Sanzioni in materia di T.O.S.A.P.**

- Art. 16 Disposizioni sanzionatorie
- Art. 17 Omesso o parziale versamento della tassa a seguito di omessa presentazione della denuncia
- Art. 18 Omesso o parziale versamento della tassa a seguito di denuncia infedele
- Art. 19 Violazioni non incidenti sul pagamento della tassa

### **CAPO VI Sanzioni in materia di I.C.I.A.P.**

- Art. 20 Disposizioni sanzionatorie
- Art. 21 Omesso o parziale versamento dell'imposta a seguito di omessa presentazione della denuncia
- Art. 22 Omesso o parziale versamento dell'imposta a seguito di denuncia infedele
- Art. 23 Violazioni non incidenti sul pagamento dell'imposta

### **CAPO VII Sanzioni in materia di I.C.I.**

- Art. 24 Disposizioni sanzionatorie
- Art. 25 Omesso o parziale versamento dell'imposta a seguito di omessa presentazione della denuncia
- Art. 26 Omesso o parziale versamento dell'imposta a seguito di denuncia infedele
- Art. 27 Violazioni non incidenti sul pagamento dell'imposta

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i Decreti Legislativi:

- n.471 del 18 Dicembre 1997, "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposte sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n.662";
- n. 472 del 18 Dicembre 1997, "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 Dicembre 1996, n.662";
- n.473 del 18 Dicembre 1997, "Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'art.3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1997, n.662";

VISTO in particolare il Capo IV del Decreto Legislativo 18/12/1997, n.473 in ordine alle sanzioni in materia di tributi locali;

VISTO il D.Lgs. n. 203 del 5.6.1998 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie";

VISTA la Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate, n. 180/E del 10 luglio 1998, che commenta le "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie";

VISTA, inoltre, la Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 184/E del 13 luglio 1998 riguardante: "Tributi dei comuni e delle province - Ravvedimento operoso - Art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, come sostituito dal decreto legislativo n.203 del 5 giugno 1998";

RILEVATO che, con decorrenza dal 1° aprile 1998, è stata radicalmente modificata la materia delle sanzioni tributarie, comprese le disposizioni che disciplinano le sanzioni per violazioni di norme sui tributi locali;

RILEVATO, altresì, che ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 473/97 le norme contenute nella disciplina generale, compresa la disciplina transitoria, si applicano anche alle violazioni delle norme in materia di tributi locali;

VISTE le disposizioni del capo IV, articoli 11, 13 e 14 del D.Lgs. n. 473/97, che disciplinano, rispettivamente: le sanzioni previste dal T.U. per la Finanza Locale; le sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni; le sanzioni di imposta comunale sugli immobili;

RILEVATO che, mentre l'omesso o parziale versamento nei termini è soggetto ad una sanzione amministrativa in misura fissa pari al 30% dell'importo non versato (art.13 del D.Lgs. n.471 /97), le sanzioni per omessa e infedele denuncia oltre che per errori od omissioni non incidenti sulla determinazione del tributo contemplano un minimo ed un massimo edittale;

RAVVISATA la necessità di stabilire i criteri da seguire per l'irrogazione delle sanzioni, in modo da garantire un'applicazione uniforme delle nuove norme ed al fine di

offrire al contribuente, da una parte, ed al funzionario responsabile del tributo, dall'altra, una panoramica delle circostanze di fatto che influiscono sull'esatta determinazione della sanzione;

VISTO, inoltre, l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di riordino della disciplina dei tributi locali ed in modo particolare della potestà regolamentare generale degli enti locali;

RILEVATO che, ai sensi del secondo comma del citato articolo n.52, i regolamenti devono essere approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 1 – comma 1 – del Decreto Legge 26 gennaio 1999, n. 8, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è differito al 31 marzo 1999 ed è altresì differito alla medesima data il termine per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data della deliberazione del bilancio, relativamente all'anno 1999;

DATO atto che l'art.1 - comma 2 – del citato Decreto Legge n.8 stabilisce che i predetti regolamenti, deliberati entro il 31 marzo 1999, hanno effetto dal 1° gennaio 1999;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lett. g) della Legge 142/90;

VISTA l'articolazione dei criteri proposta dall'Ufficio Tributi e ritenuto di adottarla per le ragioni sopra evidenziate;

DATO ATTO che in merito alla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Avendo il Presidente sottoposto all'approvazione del Consiglio i criteri generali in oggetto mediante votazione palese, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 13 (tredici)  
Consiglieri votanti n. 8 (otto)  
Consiglieri astenuti n. 5 (cinque) - Ceruti Luigi, Tironi Tarcisio, Piazzalunga Luigi,  
Valota Domenico e Bigoni Giuseppe

**Voti favorevoli n. 8 (otto);**

VISTO l'esito della votazione;

### **DELIBERA**

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** i criteri generali per l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione di norme in materia di tributi locali contenuti nella raccolta di norme allegata e facente parte integrante del presente provvedimento;

**COMUNE DI TREVIOLO**  
PROVINCIA DI BERGAMO

**CRITERI GENERALI PER L'APPLICAZIONE  
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE  
IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI**

-----  
Allegato alla deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 6 del 8/2/1999  
-----

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO T.O.S.A.P.**

*OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Modifica e integrazione delle disposizioni sanzionatorie.*

**"IL CONSIGLIO COMUNALE"**

VISTI i Decreti Legislativi:

- n.471 del 18 Dicembre 1997, "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposte sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n.662";
- n. 472 del 18 Dicembre 1997, "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 Dicembre 1996, n.662";
- n.473 del 18 Dicembre 1997, "Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'art.3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1997, n.662";

VISTO in particolare il Capo IV del Decreto Legislativo 18/12/1997, n.473 in ordine alle sanzioni in materia di tributi locali;

VISTO il D.Lgs. n. 203 del 5.6.1998 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie";

VISTA la Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate, n. 180/E del 10 luglio 1998, che commenta le "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie";

VISTA, inoltre, la Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 184/E del 13 luglio 1998 riguardante: "Tributi dei comuni e delle province - Ravvedimento operoso - Art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, come sostituito dal decreto legislativo n.203 del 5 giugno 1998";

RILEVATO che, con decorrenza dal 1° aprile 1998, è stata radicalmente modificata la materia delle sanzioni tributarie, comprese le disposizioni che disciplinano le sanzioni per violazioni di norme sui tributi locali;

RILEVATO, altresì, che ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 473/97 le norme contenute nella disciplina generale, compresa la disciplina transitoria, si applicano anche alle violazioni delle norme in materia di tributi locali;

VISTE le disposizioni del capo IV, articolo 12 del D.Lgs. n. 473/97, che disciplina le sanzioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

RILEVATO che, mentre l'omesso o parziale versamento nei termini è soggetto ad una sanzione amministrativa in misura fissa pari al 30% dell'importo non versato (art.13 del D.Lgs. n.471 /97), le sanzioni per omessa e infedele denuncia oltre che per errori od omissioni non incidenti sulla determinazione del tributo contemplano un minimo ed un massimo edittale;

RAVVISATA la necessità di stabilire i criteri da seguire per l'irrogazione delle sanzioni, in modo da garantire un'applicazione uniforme delle nuove norme ed al fine di offrire al contribuente, da una parte, ed al funzionario responsabile del tributo, dall'altra, una panoramica delle circostanze di fatto che influiscono sull'esatta determinazione della sanzione;

RITENUTO di individuare detti criteri mediante la redazione di norme da inserire nel vigente Regolamento che disciplina il Tributo;

VISTO il regolamento per l'applicazione della T.O.S.A.P. approvato con deliberazione n. ... del ...

RITENUTO di integrare il medesimo Regolamento con i seguenti articoli: "....." (indicare il numero ed il contenuto di ciascun articolo);

RITENUTO di annullare gli articoli nn. .... del predetto regolamento in quanto non conformi al nuovo sistema sanzionatorio tributario;

VISTA la legge n. 142/90;

VISTO il D.Lgs. 507/93;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lett. g) della Legge 142/90;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Ente;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile,

#### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di annullare gli articoli nn. ... del regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ... del ....;
- 3) Di approvare le seguenti disposizioni integrative del predetto regolamento: "....." (indicare il numero ed il contenuto di ciascun articolo);
- 4) Di dare atto del presente provvedimento deliberativo non comporta impegno di spesa;

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO TA.R.S.U.**

*OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Modifica e integrazione delle disposizioni sanzionatorie.*

**"IL CONSIGLIO COMUNALE"**

VISTI i Decreti Legislativi:

- n.471 del 18 Dicembre 1997, "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposte sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n.662";
- n. 472 del 18 Dicembre 1997, "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 Dicembre 1996, n.662";
- n.473 del 18 Dicembre 1997, "Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'art.3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1997, n.662";

VISTO in particolare il Capo IV del Decreto Legislativo 18/12/1997, n.473 in ordine alle sanzioni in materia di tributi locali;

VISTO il D.Lgs. n. 203 del 5.6.1998 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie";

VISTA la Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate, n. 180/E del 10 luglio 1998, che commenta le "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie";

VISTA, inoltre, la Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 184/E del 13 luglio 1998 riguardante: "Tributi dei comuni e delle province - Ravvedimento operoso - Art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, come sostituito dal decreto legislativo n.203 del 5 giugno 1998";

RILEVATO che, con decorrenza dal 1° aprile 1998, è stata radicalmente modificata la materia delle sanzioni tributarie, comprese le disposizioni che disciplinano le sanzioni per violazioni di norme sui tributi locali;

RILEVATO, altresì, che ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 473/97 le norme contenute nella disciplina generale, compresa la disciplina transitoria, si applicano anche alle violazioni delle norme in materia di tributi locali;

VISTE le disposizioni del capo IV, articolo 12 del D.Lgs. n. 473/97, che disciplina le sanzioni in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

RILEVATO che, mentre l'omesso o parziale versamento nei termini è soggetto ad una sanzione amministrativa in misura fissa pari al 30% dell'importo non versato (art.13 del D.Lgs. n.471 /97), le sanzioni per omessa e infedele denuncia oltre che per errori od omissioni non incidenti sulla determinazione del tributo contemplano un minimo ed un massimo edittale;

RAVVISATA la necessità di stabilire i criteri da seguire per l'irrogazione delle sanzioni, in modo da garantire un'applicazione uniforme delle nuove norme ed al fine di offrire al contribuente, da una parte, ed al funzionario

responsabile del tributo, dall'altra, una panoramica delle circostanze di fatto che influiscono sull'esatta determinazione della sanzione;

RITENUTO di individuare detti criteri mediante la redazione di norme da inserire nel vigente Regolamento che disciplina il Tributo;

VISTO il regolamento per l'applicazione della T.A.R.S.U. approvato con deliberazione n. ... del ...

RITENUTO di integrare il medesimo Regolamento con i seguenti articoli: "....." (indicare il numero ed il contenuto di ciascun articolo);

RITENUTO di annullare gli articoli nn. .... del predetto regolamento in quanto non conformi al nuovo sistema sanzionatorio tributario;

VISTA la legge n.142/90;

VISTO il D.Lgs. 507/93;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lett. g) della Legge 142/90;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Ente;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile,

#### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di annullare gli articoli nn. ... del regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti solidi urbani approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ... del .....
- 3) Di approvare le seguenti disposizioni integrative del predetto regolamento: "....." (indicare il numero ed il contenuto di ciascun articolo);
- 4) Di dare atto del presente provvedimento deliberativo non comporta impegno di spesa;

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

*OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Modifica e integrazione delle disposizioni sanzionatorie.*

**"IL CONSIGLIO COMUNALE"**

VISTI i Decreti Legislativi:

- n.471 del 18 Dicembre 1997, "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposte sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n.662";
- n. 472 del 18 Dicembre 1997, "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 Dicembre 1996, n.662";
- n.473 del 18 Dicembre 1997, "Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'art.3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1997, n.662";

VISTO in particolare il Capo IV del Decreto Legislativo 18/12/1997, n.473 in ordine alle sanzioni in materia di tributi locali;

VISTO il D.Lgs. n. 203 del 5.6.1998 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie";

VISTA la Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate, n. 180/E del 10 luglio 1998, che commenta le "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie";

VISTA, inoltre, la Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 184/E del 13 luglio 1998 riguardante: "Tributi dei comuni e delle province - Ravvedimento operoso - Art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, come sostituito dal decreto legislativo n.203 del 5 giugno 1998";

RILEVATO che, con decorrenza dal 1° aprile 1998, è stata radicalmente modificata la materia delle sanzioni tributarie, comprese le disposizioni che disciplinano le sanzioni per violazioni di norme sui tributi locali;

RILEVATO, altresì, che ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 473/97 le norme contenute nella disciplina generale, compresa la disciplina transitoria, si applicano anche alle violazioni delle norme in materia di tributi locali;

VISTE le disposizioni del capo IV, articolo 12 del D.Lgs. n. 473/97, che disciplina le sanzioni in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

RILEVATO che, mentre l'omesso o parziale versamento nei termini è soggetto ad una sanzione amministrativa in misura fissa pari al 30% dell'importo non versato (art.13 del D.Lgs. n.471 /97), le sanzioni per omessa e infedele denuncia oltre che per errori od omissioni non incidenti sulla determinazione del tributo contemplano un minimo ed un massimo edittale;

RAVVISATA la necessità di stabilire i criteri da seguire per l'irrogazione delle sanzioni, in modo da garantire un'applicazione uniforme delle nuove norme ed al fine di offrire al contribuente, da una parte, ed al funzionario

responsabile del tributo, dall'altra, una panoramica delle circostanze di fatto che influiscono sull'esatta determinazione della sanzione;

RITENUTO di individuare detti criteri mediante la redazione di norme da inserire nel vigente Regolamento che disciplina il Tributo;

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione n. .... del .....

RITENUTO di integrare il medesimo Regolamento con i seguenti articoli: "....." (indicare il numero ed il contenuto di ciascun articolo);

RITENUTO di annullare gli articoli nn. .... del predetto regolamento in quanto non conformi al nuovo sistema sanzionatorio tributario;

VISTA la legge n.142/90;

VISTO il D.Lgs. 507/93;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lett. g) della Legge 142/90;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Ente;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile,

#### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di annullare gli articoli nn. ... del regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ... del ....;
- 3) Di approvare le seguenti disposizioni integrative del predetto regolamento: "....." (indicare il numero ed il contenuto di ciascun articolo);
- 4) Di dare atto del presente provvedimento deliberativo non comporta impegno di spesa;

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

*OGGETTO: Criteri generali per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme in materia di tributi locali.*

### "IL CONSIGLIO COMUNALE"

VISTI i Decreti Legislativi:

- n.471 del 18 Dicembre 1997, "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposte sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n.662";
- n. 472 del 18 Dicembre 1997, "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 Dicembre 1996, n.662";
- n.473 del 18 Dicembre 1997, "Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'art.3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1997, n.662";

VISTO in particolare il Capo IV del Decreto Legislativo 18/12/1997, n.473 in ordine alle sanzioni in materia di tributi locali;

VISTO il D.Lgs. n. 203 del 5.6.1998 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie";

VISTA la Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate, n. 180/E del 10 luglio 1998, che commenta le "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie";

VISTA, inoltre, la Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 184/E del 13 luglio 1998 riguardante: "Tributi dei comuni e delle province - Ravvedimento operoso - Art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, come sostituito dal decreto legislativo n.203 del 5 giugno 1998";

RILEVATO che, con decorrenza dal 1° aprile 1998, è stata radicalmente modificata la materia delle sanzioni tributarie, comprese le disposizioni che disciplinano le sanzioni per violazioni di norme sui tributi locali;

RILEVATO, altresì, che ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 473/97 le norme contenute nella disciplina generale, compresa la disciplina transitoria, si applicano anche alle violazioni delle norme in materia di tributi locali;

VISTE le disposizioni del capo IV, articoli 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 473/97, che disciplinano, rispettivamente: le sanzioni previste dal T.U. per la Finanza Locale; le sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; le sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni; le sanzioni di imposta comunale sugli immobili;

RILEVATO che, mentre l'omesso o parziale versamento nei termini è soggetto ad una sanzione amministrativa in misura fissa pari al 30% dell'importo non versato (art.13 del D.Lgs. n.471 /97), le

sanzioni per omessa e infedele denuncia oltre che per errori od omissioni non incidenti sulla determinazione del tributo contemplano un minimo ed un massimo edittale;

RAVVISATA la necessità di stabilire i criteri da seguire per l'irrogazione delle sanzioni, in modo da garantire un'applicazione uniforme delle nuove norme ed al fine di offrire al contribuente, da una parte, ed al funzionario responsabile del tributo, dall'altra, una panoramica delle circostanze di fatto che influiscono sull'esatta determinazione della sanzione;

VISTA la legge n.142/90;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lett. g) della Legge 142/90;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Ente;

VISTO l'ordinamento del personale, soprattutto la parte relativa alle attribuzioni ed ai compiti dei responsabili di servizio;

VISTA l'articolazione dei criteri proposta dall'Ufficio e ritenuto di adottarla per le ragioni sopra evidenziate;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile,

#### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare i criteri di individuazione e commisurazione delle sanzioni per violazione di norme in materia di tributi locali, indicati nella raccolta di norme allegata e facente parte integrante del presente provvedimento;
- 3) Di dare atto che il provvedimento deliberativo non comporta impegno di spesa;

## Presentazione

Il nuovo sistema sanzionatorio tributario ha modificato anche la disciplina sanzionatoria dei tributi locali.

L'applicazione delle nuove sanzioni in materia di tributi locali comporta la preventiva soluzione di problematiche conseguenti alle specificità che caratterizzano l'Ente accertatore rispetto all'Amministrazione finanziaria dello Stato.

La dottrina è concorde sulla necessità di applicare le nuove sanzioni garantendo l'uniformità di trattamento dei trasgressori e ponendo particolare attenzione alla motivazione dei singoli provvedimenti sanzionatori.

Di qui l'utilità di redigere un documento contenente i criteri per l'applicazione delle sanzioni, cui fare riferimento nell'irrogare le sanzioni.

Per fare ciò bisogna, anzitutto, individuare l'organo competente ed i limiti di una disciplina integrativa.

Il problema della competenza non può essere sbrigativamente risolto a favore del dirigente o, in assenza, del responsabile di servizio, sulla base del principio della netta distinzione tra poteri di indirizzo e controllo e poteri di gestione.

A prescindere dalla circostanza che la giurisprudenza non è ancora giunta ad un indirizzo univoco circa l'applicabilità del principio sancito dal D.Lgs. 29/93, per quegli Enti che non hanno recepito il principio del proprio Statuto, la questione dev'essere affrontata avuto riguardo sia all'art.32, 2° comma, lettera g) della L. 142/90 secondo cui al Consiglio Comunale compete "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi...", sia al combinato disposto dell'art. 51, 3° comma, secondo periodo e 3° comma bis, che attribuisce ai dirigenti o responsabili di servizio l'attuazione di obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo dell'organo politico e soprattutto nel rispetto delle modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente.

Tutto ciò per affermare che non si può escludere in toto la competenza del Consiglio Comunale nella materia in esame.

Basti pensare al fatto che il legislatore del D.Lgs. 507/93 in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di tassa per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani interni, nel prevedere una potestà regolamentare dei comuni, non ha posto precise limitazioni con riferimento alle disposizioni sanzionatorie.

Non è dubbio che l'applicazione delle sanzioni spetti al funzionario responsabile del servizio ovvero al funzionario responsabile del tributo nelle ipotesi in cui tale figura sia prevista per legge e, ovviamente, l'Ente abbia provveduto alla nomina.

Ciò non significa necessariamente, però, che al Consiglio Comunale sia preclusa la possibilità di dettare criteri generali utili all'irrogazione delle sanzioni da parte del funzionario responsabile.

In assenza di un provvedimento di indirizzo è comunque utile, ai fini sopra richiamati, che il responsabile di servizio o il responsabile del tributo adotti direttamente e preventivamente un provvedimento contenente i criteri generali di applicazione delle sanzioni al quale riferirsi in sede di emissione dei singoli provvedimenti sanzionatori.

Le schede contenute nel fascicolo che segue offrono all'utente le seguenti possibilità operative:

- 1) predisporre uno schema di deliberazione per l'approvazione di un documento contenente i criteri per l'applicazione delle sanzioni relative ai diversi tributi comunali;
- 2) predisporre più schemi di deliberazione per la modifica di regolamenti comunali in vigore che disciplinano singoli tributi comunali:

- una deliberazione per la modifica e integrazione del regolamento T.A.R.S.U.;
- una deliberazione per la modifica e integrazione del regolamento T.O.S.A.P.;
- una deliberazione per la modifica e integrazione del regolamento dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

**Le nuove  
disposizioni  
sanzionatorie  
dei tributi  
locali**

**Organo  
competente**

**Opzioni  
per l'utente**

In questa seconda ipotesi, per i tributi per i quali non è prevista una potestà regolamentare sino al 1° gennaio 1999, bisogna comunque ricorrere ad una deliberazione unica di approvazione dei criteri generali.

Qualunque sia la soluzione scelta, il funzionario competente può, in sede di relazione del provvedimento sanzionatorio, "fare propri", oltre che richiamare, i criteri approvati dal Consiglio Comunale.

Qualora l'Ente decida di non individuare i criteri di applicazione delle sanzioni tributarie con deliberazione del Consiglio Comunale, il complesso di norme proposto nel presente fascicolo può rappresentare il contenuto di una determinazione assunta dal responsabile di servizio.

Il corpo normativo è stato sviluppato in modo tale da rendere più snella l'attività di irrogazione delle sanzioni.

Infatti, la preventiva fissazione di criteri oltre a garantire l'equità nell'adozione dei provvedimenti, consente al funzionario di determinare agevolmente l'entità della sanzione.

Prima di commentare brevemente le scelte operate in fase di predisposizione del documento normativo è opportuno richiamare gli aspetti caratterizzanti il nuovo sistema sanzionatorio. **Peculiarità del nuovo sistema sanzionatorio**

In attuazione della delega legislativa n.662/96 per la riforma del sistema sanzionatorio tributario non penale, il Governo ha emanato ben tre decreti.

Con il D.Lgs. 472/97 vengono dettate le disposizioni generali della materia che si applicano anche alle violazioni delle norme in materia di tributi locali.

Le sanzioni per le violazioni di norme relative ai tributi comunali sono contenute negli artt. 11, 12, 13, e 14 del D.Lgs. 473/97. Nel D.Lgs.471/97 sono indicate, infine, al titolo II le sanzioni in materia di riscossione.

Fra i numerosi, anche se non meno importanti principi introdotti dalla riforma, come il favor rei, il principio di imputabilità e di colpevolezza, merita segnalare quelli che forse più interessano in questa sede.

Viene individuata, in primo luogo, la nuova sanzione amministrativa (in sostituzione delle sanzioni tipiche: soprattasse e pena pecuniaria) consistente nel pagamento di una somma di denaro (art. 2, comma 1, D.Lgs. 472/97). Sanzione che colpisce la persona fisica che ha commesso la violazione, ossia il trasgressore, ricalcando in tal modo il principio penalistico, oltreché costituzionale, per il quale la "responsabilità penale è personale".

Circa il quantum della sanzione il legislatore della riforma, in un'ottica premiale, ha previsto la possibilità di graduare la sanzione stabilendo, per quasi tutte le fattispecie sanzionatorie (eccezion fatta per le sanzioni in materia di riscossione), dei minimi edittali.

A tal fine vengono sanciti precisi criteri cui fare riferimento in sede di determinazione della singola sanzione, primo fra i quali la gravità della violazione (art.7, D.Lgs. 472/97). La serie di norme contenute nel presente fascicolo sono articolate per capi.

Il capo I contiene le disposizioni generali da applicarsi a tutti i tributi (es.: le disposizioni sul concorso di violazioni e sulla continuazione). **Contenuto del documento normativo**

Tutti gli altri capi sono dedicati alle disposizioni sanzionatorie di ogni singolo tributo.

Ciascuna norma disciplina una fattispecie sanzionatoria.

La norma individua l'entità della sanzione nei limiti edittali in base alla gravità della violazione. La gravità della violazione viene giudicata in relazione alla presenza di circostanze di fatto che consentono di valutare la condotta dell'agente, l'opera svolta da quest'ultimo per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, la personalità e le condizioni economiche e sociali, i suoi precedenti fiscali.

Dopo l'adozione del provvedimento contenente i criteri generali, al funzionario basterà verificare la presenza di determinate circostanze per individuare la sanzione da irrogare.